



TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del II.II.XXI e letti gli atti;

RILEVATO che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla luce delle **Sezioni Unite della Cassazione del 23.02.2018, n. 4485**, il rito sommario di cognizione c.d. "speciale" ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., applicabile per "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 cpc contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali...", è ritenuto esperibile per tutte le ipotesi concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili o in altri procedimenti a questi equiparati ai sensi degli artt. 28 ss. della legge n. 794 del 1942 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri);

CONSIDERATO come prima di disporre il mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs n. 150/2011 e consentire la prosecuzione del presente giudizio innanzi al Collegio nelle forme del richiamato rito speciale di cognizione, debba sottoporsi alle parti altra questione preliminare in rito afferente la competenza funzionale, così come delineatasi con la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 4247/2020 con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui *"In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chiedi la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più*

fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa" (cfr. Cass. S.U., 19.02.2020, n. 4247);

OSSERVATO come in sede monitoria è stata chiesta e ottenuta un'ingiunzione per compensi vertenti sull'intera controversia ormai definitasi (primo grado di giudizio definitosi innanzi al Tribunale di Bari, e secondo grado di giudizio definitosi innanzi alla Corte di Appello di Bari) il che, porrebbe un problema anche sulla competenza collegiale di questo Tribunale (ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 150/2011);

VALUTATO come l'alea definitiva del presente giudizio suggerisca l'opportunità di offrire alle parti una riflessione conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis cpc e artt 91 e ss cpc;

PQM

FORMULA alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: *“Abbandono del giudizio, rinuncia al decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese di lite fra le parti”*.

FISSA in data II.III.XXI l'udienza per la verifica della proposta ex art 185 bis c.p.c. con termine alle parti fino a 5 gg prima per il deposito telematico di note autorizzate con cui le parti sono onerate dal prendere comunque posizione rispetto alla proposta ovvero sull'eventuale transazione della lite, **notiziandole a tal fine della nuova formulazione dell'art. 88, comma 1 bis, disp. att. c.p.c. (introdotta nel D.L. 30/04/2020, n. 28, conv. con mod. nella L. n. 70/2020, in vigore dal 30/06/2020)**;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Si comunichi

Bari, II.II.XXI

Il Giudice
DDDDD